

# Statuto

## dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

(17 maggio 2018)

### I DEONOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

#### Art. 1 **Generalità**

<sup>1</sup>L'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico, a norma dell'art. 3 della Legge sull'avvocatura (LAvv).

<sup>2</sup>L'Ordine è riconosciuto dalla Federazione svizzera degli avvocati (FSA).

#### Art. 2 **Sede, recapito**

<sup>1</sup>L'Ordine ha sede a Lugano, presso il Tribunale d'appello.

<sup>2</sup>Il suo recapito è presso il segretariato permanente.

#### Art. 3 **Scopo**

<sup>1</sup>L'Ordine promuove la dignità e l'esercizio corretto della professione, tutela gli interessi della corporazione e dei suoi membri, veglia all'osservanza della collegialità fra gli avvocati, presta concorso all'autorità per questioni generali e particolari dell'avvocatura e della giustizia.

#### Art. 4 **Compiti**

<sup>1</sup>L'Ordine viene coinvolto dallo Stato, in particolare per discutere i problemi generali dell'avvocatura e dell'amministrazione della giustizia, per preparare atti legislativi nel settore dell'amministrazione della giustizia, per organizzare gli esami di avvocatura e la formazione degli avvocati e dei praticanti, per garantire l'intervento di un avvocato in caso di necessità, come nell'assistenza giudiziaria e nei picchetti penali per l'emanazione di norme deontologiche che servano all'interpretazione delle regole professionali prevista dalla legge federale.

<sup>2</sup>L'Ordine è inoltre competente per proporre i nominativi degli avvocati nelle diverse commissioni per l'avvocatura, esaminatrice e di disciplina, previste dalla legge.

## II ADESIONE

### Art. 5 **Membri attivi**

<sup>1</sup>Possono far parte dell'Ordine gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati e all'albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, anche se iscritti in un altro registro cantonale, purché abbiano un indirizzo professionale nel Cantone.

### Art. 6 **Membri passivi**

<sup>1</sup>Possono essere eletti membri passivi gli avvocati che hanno cessato di esercitare la professione di avvocato. Essi devono aver esercitato nel Cantone almeno per un anno.

<sup>2</sup>La richiesta deve pervenire al Consiglio dell'Ordine il quale deciderà.

<sup>3</sup>I membri passivi non hanno diritto di voto.

<sup>4</sup>Essi pagano la metà della tassa annuale.

### Art. 7 **Membri Onorari**

<sup>1</sup>Il Consiglio dell'Ordine può proporre all'assemblea la nomina di membro Onorario di quelle persone che si sono contraddistinte in modo particolare per la tutela degli interessi dell'Ordine.

<sup>2</sup>Il membro Onorario non paga nessuna tassa ma ha il diritto di esercitare tutti i diritti derivanti dalla qualità di membro attivo.

### Art. 8 **Iscrizione all'ordine**

<sup>1</sup>La domanda di ammissione all'Ordine va presentata per iscritto al segretariato dell'ordine.

<sup>2</sup>Essa comporta l'adesione senza riserva alcuna allo statuto dell'Ordine e l'impegno a rispettare le decisioni dell'assemblea generale, del Consiglio dell'ordine, oltre che l'obbligo di conformarsi a tutte le regole etiche, deontologiche, e legali regolanti la professione.

**Art. 9 Tassa annuale**

<sup>1</sup>I membri **attivi e passivi** devono all'Ordine una tassa annuale proposta dal Consiglio dell'Ordine e approvata dall'assemblea generale.

<sup>2</sup>Qualora l'adesione intervenga dopo il 30 giugno per il primo anno la tassa è ridotta della metà.

**Art. 10 Perdita della qualità di membro**

L'avvocato perde la qualità di membro:

- se non paga la tassa annuale malgrado richiamo scritto,
- se viene radiato dal registro cantonale degli avvocati,
- se viene radiato dall'albo UE / AELS,
- se viene escluso dall'Ordine,
- in caso di morte;

**Art. 11 Motivi di esclusione**

<sup>1</sup> Sono motivi di esclusione:

- la violazione grave o ripetuta delle regole legali, statutarie deontologiche e/o etiche che regolano la professione d'avvocato;
- qualsiasi agire che crei pregiudizio tangibile all'Ordine.

<sup>2</sup>L'esclusione dei membri (attivi, passivi o onorari) viene pronunciata dal Consiglio dell'Ordine.

**Art. 12 Patrimonio sociale**

<sup>1</sup>Il patrimonio sociale dell'Ordine è costituito dalle tasse sociali, da eventuali sponsorizzazioni, così come da donazioni da parte di terzi.

<sup>2</sup>Per gli impegni assunti dall'Ordine risponde unicamente il patrimonio sociale. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale dei membri.

<sup>3</sup>Non esiste alcuna responsabilità personale dei membri per gli impegni finanziari contratti dall'Ordine.

### III ORGANIZZAZIONE

#### Art. 13 **Organi**

Organi dell'Ordine sono:

- l'assemblea generale,
- il Consiglio dell'ordine,
- la Commissione di revisione.

### IV ASSEMBLEA GENERALE

#### Art. 14 **Competenze**

<sup>1</sup>L'assemblea è l'organo superiore dell'Ordine.

<sup>2</sup>Adotta lo statuto, propone le norme deontologiche, nomina gli organi statutari, il Presidente e il vice Presidente, fissa la tassa annuale, delibera sul rapporto morale, su quello finanziario e sulla gestione, dà scarico ai membri del Consiglio.

#### Art. 15 **Assemblea generale ordinaria**

<sup>1</sup>L'assemblea generale ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno.

#### Art. 16 **Assemblea generale straordinaria**

<sup>1</sup>L'assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio dell'Ordine lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri dell'Ordine.

**Art. 17 Convocazione**

<sup>1</sup>Le convocazioni sono inviate a tutti i membri con l'Ordine del giorno e devono pervenire almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

**Art. 18 Deliberazioni**

L'assemblea delibera validamente sugli oggetti all'Ordine del giorno a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei presenti, salvo per le elezioni degli organi statutari per le quali fa stato, al primo scrutinio, la maggioranza assoluta dei presenti.

**V CONSIGLIO DELL'ORDINE****Art. 19 Composizione e organizzazione**

<sup>1</sup>Il Consiglio dell'Ordine è l'organo esecutivo dell'Ordine.

<sup>2</sup>E' composto da 7 avvocati membri di cui un Presidente, un vice Presidente, ed un tesoriere, eletti dall'assemblea generale.

<sup>3</sup>Per il resto si organizza in modo autonomo.

**Art. 20 Carica**

<sup>1</sup>I membri del Consiglio rimangono in carica due anni e sono al massimo rieleggibili per due periodi di mandato.

<sup>2</sup>Il Presidente può essere nominato oltre questo limite, per un ulteriore periodo.

<sup>3</sup>In caso di vacanza per dimissioni o altro il subentrante rimane in carica sino al termine del periodo corrente. Il subentrante è nominato dai membri del Consiglio rimasti in carica.

**Art. 21 Competenze**

<sup>1</sup>Il Consiglio ha tutte le competenze non attribuite dalla legge o dal presente statuto ad altri organi o autorità. Esso dirige amministra e rappresenta l'Ordine.

<sup>2</sup>E competente per decidere le spese straordinarie fino a CHF 20'000.-.

<sup>3</sup>Il Consiglio può escludere dall'Ordine, o richiamare, membri oggetto di violazioni a regole professionali o deontologiche incompatibili con gli scopi della corporazione.

<sup>4</sup>La procedura è quella della LPAm. Le decisioni sono definitive.

#### Art. 22 **Convocazioni e deliberazioni**

<sup>1</sup>Il Consiglio è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza semplice, purché siano presenti almeno quattro membri.

<sup>2</sup>Può deliberare anche per corrispondenza o per teleconferenza, a condizione che nessun membro si opponga.

#### Art. 23 **Tesoriere**

<sup>1</sup>Il tesoriere è membro del Consiglio ed ha quale compito la supervisione sulla situazione finanziaria dell'Ordine degli avvocati, convoca i revisori e tiene aggiornato il Consiglio sulla situazione finanziaria.

#### Art. 24 **Rappresentanza**

L'Ordine è rappresentato dalla firma collettiva a due del Presidente, del vice Presidente o del Tesoriere.

#### Art. 25 **Segretario generale**

<sup>1</sup>Il Consiglio dell'Ordine è coadiuvato da un segretario generale, che assiste il Presidente e i membri del Consiglio nell'organizzazione e nell'esecuzione dei loro compiti, e supervisiona il segretariato, secondo un mansionario redatto dal Consiglio dell'Ordine.

#### Art. 26 **Commissione di revisione**

<sup>1</sup>La Commissione di revisione è composta di tre membri, esclusi i membri del Consiglio.

<sup>2</sup>Esamina e controlla la gestione annuale e propone all'assemblea la delibera sugli argomenti di sua competenza.

## VI NORME GENERALI E FINALI

### Art. 27 **Indennità**

<sup>1</sup>Per ogni seduta i membri del Consiglio e delle Commissioni speciali percepiscono, oltre al rimborso delle spese vive e di trasferta, un'indennità di presenza analoga all'indennità semplice corrisposta ai giudici supplenti del Tribunale d'appello.

<sup>2</sup>Il Consiglio fissa annualmente l'indennità forfettaria per i membri del Consiglio.

### Art. 28 **Diritto suppletorio**

Per quanto non previsto dai presenti statuti valgono le norme degli art. 60 e seg. CCS.

### Art. 29 **Disposizione finale**

Il presente statuto, adottato dall'assemblea del 17 maggio 2018 entra immediatamente in vigore, abrogando quello dell'8 giugno 2017.

## Ordine degli avvocati del Cantone Ticino

Il Presidente

**avv. Renato Cabrini**

Il vice Presidente

**avv. Gianluca Padlina**

Lugano, 18 maggio 2018